




LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Dirigenti illegittimi delle Entrate: ancora la Cassazione

Autore: Redazione | 18/10/2015



Validità degli atti dell'agenzia delle Entrate firmati dai dirigenti decaduti dopo la sentenza della Corte Costituzionale: ecco la sentenza della Cassazione.

Arriva una nuova presa di posizione della **Cassazione** sulla vicenda degli **atti firmati dai dirigenti illegittimi dell'Agenzia delle Entrate**: la sentenza è

dell'altro ieri **[1]** e dovrebbe - il condizionale è d'obbligo - dirimere la questione degli accertamenti fiscali successivi alla pronuncia della Corte Costituzionale dello scorso marzo.

La Suprema Corte non entra nel merito della validità degli atti, su cui non si esprime (anche se il suo pensiero è facilmente intuibile) e dice solo che l'**eccezione di nullità** deve essere sollevata dal contribuente sin dal **primo grado di giudizio** e non successivamente. In pratica, o si solleva la contestazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, in sede di impugnazione dell'atto di accertamento, oppure non si può più chiedere l'annullamento dell'accertamento nei successivi gradi di giudizio. Il che è un po' come prendere le distanze dall'opposta tesi (sostenuta dalla **CTR Lombardia**) secondo cui la nullità è di tale gravità da poter essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

La sentenza ripescava un [precedente della stessa Cassazione](#) di qualche settimana fa, secondo cui la nullità dovrebbe essere rilevata immediatamente e tempestivamente, in sede di impugnazione dell'accertamento, e quindi entro (e non oltre) i relativi termini, ossia **sessanta giorni dalla notifica dell'atto**: un controsenso se si considera che la sentenza della Corte Costituzionale che ha scoperto il vaso di Pandora è solo di marzo 2015, mentre gli atti firmati dai "falsi" **dirigenti dell'Agenzia delle Entrate** sono stati notificati negli scorsi anni. Il contribuente, insomma, secondo la paradossale interpretazione dei giudici, doveva avere la sfera di cristallo per prevedere, entro 60 giorni dal ricevimento dell'accertamento, che di lì a qualche mese la Consulta avrebbe dichiarato illegittime le nomine dei funzionari del fisco e, così informato dalla sibilla, presentare subito ricorso alla CTP: un ricorso che, peraltro, verosimilmente, nessun giudice avrebbe accolto proprio perché lo scandalo non era ancora scoppiato.

La sentenza della Cassazione però afferma qualcosa che dovrebbe far riflettere l'**Agenzia delle Entrate** e, anzi, dovrebbe spaventarla: sebbene vengano di fatto ridotti decisamente i termini del ricorso, circoscrivendo eventuali nullità alle sole (rarissime) ipotesi in cui l'eccezione sia stata sollevata sin dal primo grado, la Corte sembra comunque dire che gli **accertamenti sono nulli** e, quindi, implicitamente, riconosce l'illegittimità dell'operato del fisco che avrebbe - per come del resto

chiaramente detto dalla Corte Costituzionale e poi dal Consiglio di Stato - elevato di grado 767 funzionari senza averli sottoposti a pubblico concorso, così come Costituzione vuole. Insomma, l'illegittimità di tale operato si ripercuote anche sugli atti firmati dai dirigenti.

Equitalia salva

La vicenda interessata dalla pronuncia della Cassazione dell'altro ieri attiene all'impugnazione di una **cartella di pagamento di Equitalia**: il contribuente richiedeva che i giudici di legittimità rilevassero direttamente la nullità della cartella in quanto il titolare dell'ufficio dell'agenzia delle Entrate, che aveva proceduto all'iscrizione a ruolo, aveva ottenuto l'incarico di dirigente senza prima passare per la selezione di un pubblico concorso. La Corte, invece, ha rigettato il ricorso sostenendo la tardività dell'eccezione. In buona sostanza, il ricorrente non poteva accorgersi della nullità solo al ricevimento della **cartella di Equitalia** ma doveva muoversi prima, già dal momento del ricevimento dell'accertamento fiscale. Insomma, le firme illegittime degli accertamenti non riversano i loro effetti anche sulle cartelle esattoriali che, pertanto, restano valide e, con esse, anche gli atti di riscossione come eventuali **pignoramenti**, fermi e ipoteche di **Equitalia**. In difetto di tempestivo ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell'atto dell'**Agenzia delle Entrate**, il provvedimento tributario, anche se **nullo**, si consolida, divenendo definitivo e legittimando l'amministrazione alla riscossione coattiva dell'imposta.

Questo in quanto alla sanzione della nullità non è direttamente applicabile il regime dei vizi di nullità dell'atto amministrativo. Infatti l'ordinamento tributario costituisce un sottosistema del diritto amministrativo, con il quale è in rapporto speciale: possono così trovare applicazione le norme generali amministrative solo nei limiti in cui esse non siano derogate o non risultino, come nella specie, incompatibili con le norme speciali di diritto tributario.

Che succede ora?

Chi è ancora in tempo per sollevare l'eccezione (non in molti) non viene scalfito da

questa sentenza, e ciò perché potrebbe ancora far ricorso in primo grado per chiedere l'annullamento dell'accertamento. Chi invece non si è già mosso in precedenza, salvo ripensamenti della Corte, avrebbe poche chance di vincere qualora l'Agenzia delle Entrate intendesse impugnare sino in Cassazione un'eventuale sentenza di primo grado favorevole al contribuente.

Il tutto, ovviamente, in attesa che la Cassazione decida anche sul merito della questione, ossia sulla nullità o meno degli atti.

Note

[1] Cass. sent. n. 20984/15 del 16.10.15. *Autore immagine: 123rf com*